

203 P/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI PERUGIA -

Prima sezione civile, in persona del giudice unico dr. ssa Paola de Liso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ del Ruolo Generale dell'anno
vertente

TRA

FALLIMENTO _____ **SRL in Liquidazione, in persona del curatore**
dott.

rappresentato e difeso dall'avv. _____, nello studio del quali in
_____ è elettivamente domiciliato, giusta delega a
margine dell'atto di citazione;

ATTORI

Contro

_____, in persona del legale rappresentante p.t.
elettivamente domiciliata _____, nello studio dell'avv.
_____, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
_____ per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E nei confronti di

LIBRITTO DI REPERTORIO
ASSOLTO MEDIANTE VERSAMENTO
DI CONTRIBUTO UNITARIO

....., in persona del legale
rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in nello studio degli
avv.ti e che la rappresentano e
difendono per procura in atti;

CHIAMATA IN CAUSA

CHIAMATI IN CAUSA-CONTUMACI

avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria

Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.04.2014

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la
esponendo che: - con sentenza n. 24/2008 il Tribunale di
Perugia dichiarava il fallimento della; che dalla verifica della
documentazione in possesso della fallita, il Curatore verificava che la
Società in data 10.08.2006 sottoscriveva un contratto di compravendita
con il quale trasferiva alla
....., a fronte di un
corrispettivo pari ad € 2500.000,00 la proprietà un immobile sito nel
comune di (capannone industriale e uffici); che tale compravendita
fa parte di una più complessa operazione trilaterale di lease-back
sostanziale posta in essere dalla unitamente alla convenuta
e la , sostanziatasi nella sottoscrizione
nel medesimo giorno della vendita dell'immobile, della locazione finanziaria
dell'immobile dalla nuova acquirente alla , della successiva
locazione ad uso commerciale del medesimo bene dalla alla
; che nella medesima data la sottoscriveva ulteriore atto con il
quale si impegnava a prestare garanzia fidejussoria a favore della



per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione assunta; che la compagine sociale della _____ è risultata identica a quella della _____ srl. Esponeva, ancora, che nel periodo in cui è stata posta in essere la vendita dell'immobile, biennio 2005-2006, la società assisteva ad un tracollo finanziario con una perdita dichiarata di € 1.017.284 contro gli utili di € 85.452 del 2004 e di € 2.844 del 2003, che ha condotto la _____ srl in liquidazione prima e poi al fallimento; che dalle poste di attivo immobilizzato emerge che i beni immobili oggetto della compravendita rappresentavano il principale gruppo di beni costituenti il patrimonio della _____ srl; che la venditrice rinunciava ad incassare € 650.000,00 dell'importo pattuito per la vendita in virtù di una compensazione per il canone anticipato dovuto dalla _____ alla Banca, compensazione fondata su una affermata cessione di un credito vantato da _____ nei confronti della _____ che non ha trovato riscontro nella contabilità della società fallita; che dall'importo della vendita è stata altresì trattenuta dalla Banca la somma di € 32.401,68 al fine di effettuare il pagamento dell'eventuale imposta suppletiva relativa alla locazione finanziaria mentre il restante ricavato andava ad estinguere pregresse situazioni debitorie con diversi Istituti Bancari; che sei mesi dopo la vendita la _____ veniva messa in liquidazione e nello stesso periodo i fratelli _____ creavano un nuovo gruppo aziendale.

Tanto premesso, il Fallimento evidenziava che la vendita dell'immobile era stata compiuta in palese violazione della *par condicio creditorum* poiché aveva compromesso irrimediabilmente la consistenza del patrimonio della debitrice sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, diminuendo la garanzia in capo alla massa dei restanti creditori di una futura soddisfazione delle proprie pretese creditorie e che nella fattispecie esistevano i presupposti di cui agli artt. 66 L. Fall e 2901 c.c. (l'"eventus damni", la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori e la consapevolezza del terzo dello stesso pregiudizio, trattandosi di un atto a titolo oneroso stipulato dopo l'insorgenza del credito) e concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di pronunciare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Fallimento _____ srl e, per l'effetto, revocare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c. l'atto di compravendita (

sottoscritto in data .2006, rogito Notaio dott.
dalla srl, dalla Banca e dalla sas

Si costituivano in giudizio la Banca convenuta e la sas di
, quest'ultima chiamata in causa dalla Banca
convenuta unitamente ad , entrambi
rimasti contumaci.

La Banca Spa contestava le avverse pretese,
chiedendone nel merito il rigetto ed avanzava, in via subordinata, domande
nel confronti della sas e dei fidejussori

La sas di eccepiva in via preliminare la nullità
della chiamata in causa stante l'inosservanza dell'art.269, c. 4 c.p.c. e, nel
merito, chiedeva il rigetto delle domande e, in via subordinata, la riduzione
delle somme richieste da spa, tenuto conto dei pagamenti
medio tempore avvenuti.

Non ammessi dal G.I. i mezzi istruttori articolati dalle parti, all'udienza del
3.04.2014 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice, ai sensi degli
artt. 281quinquies, co. I, e 190 c.p.c., assegnava loro i termini per il
deposito degli scritti conclusivi.

La domanda non può essere accolta per le ragioni che
seguono.

E' opportuno premettere che l'azione revocatoria è uno strumento
per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione
di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio
del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo
credito (cfr. Cass. 23.9.2004, n. 19131).

In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia
relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in
discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato,
ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del
creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante
ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura
necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al



creditore che l'ha esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).

L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti).

La citata norma, peraltro, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte e già sopra esposto, non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti, ed accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione od aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità: ciò, in linea con la specifica funzione della revocatoria, che, come si è già detto, non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ. nn. 3981/2003, 14166/2001, 12672/2001, 12144/99).

L'art. 66 della L. Fall. prevede che il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile e, dunque, ex art. 2901 c.c.. Orbene, la chiamata in causa ha, tra l'altro, ampiamente dedotto in ordine al fatto che osta all'accoglimento della domanda principale il terzo comma dell'art. 2901 c.c..

Prima di passare a quanto emerso nel caso in esame va rilevato che l'art. 2901 c.c., nel disciplinare le condizioni in base alle quali è possibile l'esercizio dell'azione revocatoria, dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto. A fondamento della disposizione si afferma che l'irrevocabilità dei debiti scaduti non contrasta con la regola della "par condicio creditorum" la cui portata nel diritto civile significa che i creditori hanno pari diritto di garanzia sul patrimonio del debitore, salvo le cause di prelazione. Ma, il creditore che riceve per primo quanto gli è dovuto esercita il suo diritto di credito, ed il pagamento non lo avvantaggia abusivamente rispetto agli altri e resta, perciò sottratto alla revocatoria. L'esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c.. Detta esenzione è stata estesa, dalla



giurisprudenza, alla alienazione di un bene, eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli. In questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (v. Cass. 21.7.2006 n. 16756;).


Ne consegue che, in tal caso, irrilevante si presenta l'accertamento dei presupposti ulteriori dell'eventus damni quale ipotetico pregiudizio e dello stato psicologico del debitore, anche se connotato dalla volontà di danneggiare il creditore.

Il limite operativo dell'ipotesi dell'irrevocabilità va individuato nella trasformazione dell'adempimento da atto dovuto in atto volontario; pertanto, l'ipotesi non si applica quando le modalità dell'adempimento coinvolgano una scelta volitiva del debitore, come, per esempio, nell'ipotesi di novazione dell'obbligazione preesistente, sia pure per il tramite di negozi complessi o indiretti.

In questo caso, infatti, viene meno la ragione giustificativa dell'irrevocabilità (v. anche Cass. 6.8.2002 n. 11764; Cass. 21.12.1990 n. 12123, specie in motivazione).

Ora, passando al caso in esame, risulta dalle stesse allegazioni di parte attrice che nel periodo in cui è stata posta in essere la vendita dell'immobile, biennio 2005-2006, la società assisteva ad un tracollo finanziario con una perdita dichiarata di € 1.017.284 contro gli utili di € 85.452 del 2004 e di € 2.844 del 2003; che dalle poste di "attivo immobilizzato" emerge che i beni immobili oggetto della compravendita rappresentavano il principale gruppo di beni costituenti il patrimonio della

srl, residuando due particelle di terreno il cui valore di mercato è stato quantificato in € 126.500,00 ed un patrimonio mobiliare quantificato in € 126.640,00 ; che la venditrice rinunciava ad incassare € 650.000,00 dell'importo pattuito per la vendita in virtù di una compensazione fondata su una affermata cessione di un credito vantato da sas nei confronti della srl; che dall'importo della vendita è stata altresì trattenuta dalla Banca la somma di € 32.401,68 mentre il restante ricavato andava ad estinguere pregresse situazioni debitorie con diversi Istituti Bancari. In particolare, dalla relazione ex art. 33 redatta dal



curatore fallimentare e dall'art. 4 del contratto di compravendita del 2006 rogato dal Notaio , risulta che le somme versate dalla Banca spa alla sri furono così ripartite: quanto ad € **355.164,24** : con 8 assegni tratti dalla BCC di e e consegnati alla Banca spa al fine del rilascio del consenso alla cancellazione dell'ipoteca n. iscritta sull'immobile compravenduto a loro favore in data 2000; quanto ad € **111.112,37**: con 3 assegni tratti dalla BCC di e e consegnati alla banca di SPA al fine del rilascio dell'estinzione di un mutuo ipotecario e cancellazione di ipoteca n. iscritta a loro favore in data 2001; quanto ad € **1.351.320** unitamente ad IVA per un importo complessivo di € **1.721.320, 71** per il tramite di bonifico bancario sul conto corrente della sri n. 3514 presso BBC di

Nella relazione del curatore fallimentare si legge poi " *Fatto salvo l'ammontare di Euro 466.276, 61 rappresentato da assegni emessi per chiudere posizioni debitorie specifiche con la Banca e la Banca di oltre a cancellare così le ipoteche , quale sia stata la sorte dei rimanenti 1.721.320,71 euro, che comprendono anche l'IVA pari a 370.000,00 euro, non è dato per il momento sapere proprio per mancanza delle scritture contabili e della tardiva risposta delle banche nel consegnare gli estratti conto per operare le laboriose ma necessarie verifiche*".

Tanto premesso, va osservato che nella giurisprudenza di legittimità il principio della irrevocabilità - ai sensi dell'art. 2901 c.p.c., comma 3, ha trovato applicazione, non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti, od in quello di vendita di immobile sottoposto ad esecuzione forzata di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori, ma anche quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti.

Anche in questa ipotesi, infatti, la vendita assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, **salva la revocabilità degli ulteriori atti**

con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (v. anche Cass. 20.7.2004 n. 13435).

Nella specie appare sussistere tale rapporto di necessaria strumentalità della compravendita immobiliare, finalizzata ad estinguere importanti posizioni debitorie pregresse del venditore, con il pagamento dei debiti scaduti di quest'ultimo (peraltro muniti di privilegio ipotecario e quindi potiori rispetto alla "massa dei creditori"), dovendosi rilevare, alla luce della complessiva situazione economico-patrimoniale della fallita al momento della stipula dell'atto, che quella alienazione- in assenza di altre risorse- rappresentava all' evidenza il solo mezzo per soddisfarli .

Conclusivamente non può dichiararsi l'inefficacia dell'atto di compravendita oggetto di causa, mentre sulla "sorte dei rimanenti 1.721.320,71 euro" e relativamente agli ulteriori atti con i quali la fallita ha disposto delle somme residue non è stata svolta alcuna domanda, non essendovi del resto traccia negli atti del giudizio dell'esito delle "laboriose ma necessarie verifiche" che la curatela si era ripromessa di compiere.

Il rigetto della domanda attorea assorbe tutte le altre questioni e domande avanzate dal convenuto e dal chiamato in causa.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda e delle questioni giuridiche poste appaiono sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

- a) rigetta la domanda attorea;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Perugia,

Il Giudice
Dr.ssa Paola de Lisi

Depositata in cancelleria

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giordana Maria Mascoboni

GIUDIZIO DI REPERIBILITÀ
ASSOLTO MERITAMENTE PER MANCANZA
DI CONTRIBUTO LITIGANDI